



Bruxelles, 10.10.2016
COM(2016) 648 final

2016/0316 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nelle sue conclusioni sull'agricoltura biologica del 3 237° incontro del Consiglio Agricoltura e pesca, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato la Commissione a migliorare gli attuali meccanismi al fine di agevolare il commercio internazionale di prodotti biologici e ad esigere la reciprocità e la trasparenza in ogni accordo commerciale.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi tra l'Unione europea e paesi terzi sul commercio di prodotti biologici.

Sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con la Repubblica del Cile un accordo sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle rispettive norme sulla produzione biologica e dei sistemi di controllo per taluni prodotti.

L'accordo con il Cile sul commercio di prodotti biologici mira a favorire il commercio di prodotti biologici tra l'UE e il Cile, a raggiungere un elevato livello di rispetto del principio delle norme per la produzione biologica nonché la reciproca protezione dei marchi biologici.

L'accordo di equivalenza farà sì che i prodotti ottenuti e controllati secondo le norme dell'UE siano immessi direttamente sul mercato cileno e viceversa. Definerà inoltre un sistema di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie nel commercio di prodotti biologici.

Il Cile riconoscerà come equivalenti tutti i prodotti biologici dell'Unione inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, ossia: prodotti vegetali non trasformati, animali vivi o prodotti animali non trasformati (compreso il miele), prodotti dell'acquacoltura e alghe marine, prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare (compreso il vino), prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti animali, materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Al contempo l'Unione riconoscerà come equivalenti i seguenti prodotti provenienti dal Cile: prodotti vegetali non trasformati, miele, prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare (compreso il vino), materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Le norme cilene di produzione dei prodotti di origine animale diversi da quelli dell'apicoltura e dei mangimi non sono state considerate equivalenti e potrebbero eventualmente essere riconosciute come equivalenti in una fase successiva, dopo che il Cile avrà elaborato una propria legislazione per questi prodotti. Sebbene non disponga di norme per l'acquacoltura biologica, il Cile ha accettato di riconoscere i prodotti e le alghe provenienti dall'acquacoltura biologica dell'UE.

Mentre per l'Unione non sono previste condizioni all'importazione di ingredienti, i prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare che sono stati trasformati in Cile devono utilizzare ingredienti ottenuti in Cile con metodi biologici o ingredienti importati in Cile dall'Unione o da un paese terzo riconosciuto come equivalente (conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007) da parte dell'Unione, ma non dai paesi terzi per i quali l'UE ha riconosciuto soltanto le autorità o gli organismi di controllo (a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione ha negoziato il presente accordo conformemente alla decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra l'Unione europea e paesi terzi sul commercio di prodotti biologici e ha approvato le relative direttive di negoziato.

La politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, il presente accordo è negoziato e firmato conformemente agli articoli 207 e 218 del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di concludere accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
- (2) La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (in seguito "l'accordo").
- (3) Nell'accordo, l'UE e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
- (4) L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile, raggiungendo un elevato livello di rispetto dei principi delle norme di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. La tutela dei rispettivi marchi biologici dovrebbe inoltre essere migliorata. L'accordo intende altresì rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
- (5) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*